

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Deliberazione n. 45 del 4 Novembre 2014

OGGETTO: procedimento di vigilanza n. 3/2014 relativo alla società ... omissis ... esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale ... omissis

L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di novembre alle ore 10.30, presso la sede del Co.Re.Com. in L'Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

		Pres.	Ass.
Presidente	Filippo Lucci	X	
Componenti	Alberto Capo	X	
	Nazario Cotturone		X
	Alfredo D'Alessandro	X	
	Chiara D'Onofrio	X	

Assiste la dott.ssa Michela Leacche

IL COMITATO

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge regionale 24/08/2001 n. 45, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come successivamente modificato ed integrato;

VISTO l'accordo quadro tra L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, sottoscritto in data 04 dicembre 2008;

VISTA la delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale dell'Abruzzo n. 178 del 11.11.2010 con cui si esprimeva parere favorevole al processo di conferimento delle seconde deleghe al Comitato regionale per le comunicazioni da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Corecom Abruzzo in data 01 aprile 2011;

VISTA la delibera n. 23/11/CONS, recante “*Conferimento delle deleghe in tema di comunicazioni al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Abruzzo*” che delega al Corecom Abruzzo l'esercizio della funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e*

delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittente locale secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;

VISTI i nuovi indirizzi e procedure operative per l'esercizio delle funzioni delegate da parte dei Corecom, adottate dall'Ufficio di Gabinetto dell'Autorità in data 7.04.2011 e notificate ai Corecom in data 26.04.2011;

VISTI, in particolare, gli indirizzi relativi alla delega suddetta, secondo i quali: *“le indicazioni contenute nel manuale di procedure operative a corredo delle linee guida fornite dall'Autorità, sono modificate come di seguito: a) campioni di emittenti da sottoporre a monitoraggio pari al 30% delle emittenti locali...; b) selezione del campione rimessa alla discrezionalità dei singoli Corecom sulla base della loro conoscenza del territorio; c) il monitoraggio consisterà in una sessione annuale per le macroaree tutela dei minori, della pubblicità e degli obblighi di programmazione, su 24 ore, e per sette giorni...”;*

RICHIAMATA la deliberazione del Corecom Abruzzo n. 16 dell'11/06/2013 con la quale il detto Comitato, in adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione della citata convenzione datata 01.04.2011, ha disposto di procedere al monitoraggio di cinque emittenti televisive locali, tra le quali anche *“... omissis ...”*, appartenente alla società *... omissis ...*, con sede legale a *... omissis ...* ;

CONSIDERATO che:

- per una più efficiente ed efficace garanzia del servizio di monitoraggio suddetto, il Corecom Abruzzo, con determinazione dirigenziale n. 130 del 14/12/2012, ha realizzato in outsourcing le attività riguardanti l'analisi e la rilevazione dei dati delle trasmissioni televisive locali interessate dal detto monitoraggio secondo la normativa vigente, affidando il correlato servizio alla società C.A.R.E.S. soc. coop. srl Osservatorio di Pavia, con sede in Pavia;
- in esito alle attività svolte, in data 04/07/2014 il predetto Osservatorio ha rimesso al Corecom Abruzzo le risultanze di quanto analizzato, unitamente alla evidenziazione delle violazioni riscontrate;

VISTO il *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”* approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il *“Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”* nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 130/08/CONS e successive integrazioni e modificazioni;

RILEVATO che dall'attività di monitoraggio espletata d'ufficio dal Co.re.com. Abruzzo attraverso la presa visione delle registrazioni dei programmi mandati in onda dalla emittente *... omissis ...* durante la settimana oggetto di verifica (01/07/2013-07/07/2013), il Responsabile del procedimento, con proprio verbale dell'11/07/2014, ha accertato che in data 01/07/2013 l'emittente predetta ha trasmesso, dalle ore 12.57,49 circa alle ore 13.04,59 circa, durante il programma *“... omissis ...”*, dedicato monotematicamente al matrimonio, una comunicazione commerciale inerente un locale consigliato come ristorante per il pranzo nuziale, il *“... omissis ...”*, senza alcuna segnalazione ottica o acustica. Più in particolare, all'interno del predetto programma, per oltre 7 minuti vengono mostrate immagini interne ed esterne al locale, con interviste ai gestori e agli ospiti ed in cui la conduttrice lo promuove con espressioni molto favorevoli (*“splendida serata all'interno di uno dei*

luoghi più belli della riviera Adriatica”, “l’unico luogo dove il matrimonio è completamente strutturabile, performabile”, “da qui comincia l’attimo più importante della vostra vita”, ecc.);

RILEVATO che, sulla base delle descritte modalità di trasmissione della comunicazione commerciale sul citato "... *omissis* ...", l'emittente ... *omissis* ... è incorsa nella violazione dell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP come modificata, oltre che degli art. 36 *bis*, comma 1, lett. a) e 37, comma 1, del D.Lgs. 177/05, come modificato con D. Lgs. 44/10;

RICHIAMATA la relazione del Responsabile del procedimento di vigilanza n. 3/2014;

VISTA la proposta del 03/11/2014 formulata dal Dirigente del Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità Indipendenti – Ufficio Corecom Abruzzo, allegata al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, di adozione di un provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa minima prevista ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. a) e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", nei confronti della società ... *omissis* ..., con sede legale a ... *omissis* ..., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "... *omissis* ...", per la violazione, nei fatti segnalati in premessa, dell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP come modificata, oltre che degli art. 36 *bis*, comma 1, lett. a) e 37, comma 1, del D.Lgs. 177/05, come modificato con D. Lgs. 44/10;

DELIBERA

- di proporre all'Autorità di Vigilanza per le Comunicazioni, competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori in materia di vigilanza sulle emittenti radiotelevisive ai sensi dell'art. 10 del "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie" nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 130/08/CONS e successive integrazioni e modificazioni, alla luce della episodicità dell'infrazione riscontrata rispetto all'emittente ... *omissis* ... della sanzione amministrativa minima prevista ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. a) e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", nei confronti della società ... *omissis* ..., con sede legale a ... *omissis* ...;
- di trasmettere all'AGCOM il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione riferita al sotteso procedimento di vigilanza, per i conseguenziali atti di competenza.

Il Segretario Verbalizzante
D.ssa Michela Leacche

Il Presidente
Dott. Filippo Lucci